

suoi occupandi e colla dimostrazione della loro libertà da ogni e qualsiasi peso o gravame di sorta comprese imposte e sovrimposte fondiarie, saranno consegnati in blocco all'Istituto, il quale provvederà a recingere subito l'area da ricostruire con steccato a norma del regolamento edilizio e ad iniziare quindi senz'altro la demolizione dei fabbricati; l'Istituto potrà però, per le sue eventuali esigenze edilizie di ricostruzione e ferme restando le disposizioni del successivo art. 11, richiedere la consegna per la demolizione di quanto possibile degli stabili di mano in mano che i medesimi o un gruppo dei medesimi si renderanno liberi; in tal caso la Città sarà sgravata da ogni responsabilità per quanto si riferisce alla conservazione degli stabili consegnati.

4° -

La Città di Corino, per l'espropriazione dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione dell'opera, seguirà la procedura normale prescritta dalla legge generale sulle espropriazioni per cause di utilità pubblica 25